DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI STRUTTURE E DI SPESE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Art. 4-bis

Finanziamento per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale

Per le finalita' di cui alla legge 12 ottobre 1993, n. 413, e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per il 1996, di lire 2.000 milioni per il 1997 e di lire 2.000 milioni per il 1998. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanita'. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 1 febbraio 1996, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale
Estremi	Decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-strutture-e-di-spese-del-servizio-1995/art-4-bis-finanziamento-per-il-riconoscimento-dell-obiezione-di-coscienza-alla

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it